

REGIME AGEVOLATIVO DEI LAVORATORI IMPATRIATI PER LE PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

Il Fisco prevede significative misure agevolative per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgervi una attività lavorativa.

In particolare, oggetto del presente lavoro è IL REGIME PER I LAVORATORI IMPATRIATI¹

Si tratta di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che **trasferiscono la residenza in Italia** (articolo 16, Dlgs n. 147/2015).

L'agevolazione presuppone:

- » Il trasferimento della residenza fiscale² in Italia da parte del richiedente l'agevolazione;
- » che prima del trasferimento in Italia, la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo.
- » che l'attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) purché, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Gli incentivi si applicano a decorrere dal **periodo d'imposta** in cui la persona diviene fiscalmente residente in Italia.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d'imposta in cui **la residenza viene trasferita** e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato), di lavoro autonomo e di impresa (limitatamente alla forma della ditta individuale) prodotto in Italia concorre alla formazione del **reddito complessivo** limitatamente al 30% dell'ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta ai lavoratori con almeno un **figlio minorenn**e (anche in affido preadottivo) e a quelli che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell'imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo).

L'agevolazione, ai sensi dell'art. 8-bis del DL 148/2017, si applica nel rispetto e nei limiti dei regimi de minimis.

Di seguito vengono affrontati gli aspetti principali della misura agevolativa.

¹ Si fa presente che esula dalla presente trattazione la disciplina prevista per gli sportivi professionisti

²

Il comma 2 dell'articolo 2 del TUIR considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile



Dal 1° gennaio 2017 per i redditi di lavoro dipendente ed assimilato e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, la tassazione avviene su una percentuale del loro ammontare (50% fino al 29 aprile 2019 e 30% dopo tale data) al ricorrere di determinate condizioni.

L'agevolazione si applica, alle persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta **risultano iscritte all'anagrafe della popolazione residente** o hanno nello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Il beneficiario decade dall'agevolazione laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno 2 anni. In tal caso il Fisco provvede al recupero dei benefici già fruiti.

Il biennio di permanenza nel territorio dello Stato decorre dal periodo in cui il lavoratore diviene fiscalmente residente.

In caso di contratto di lavoro dipendente a **tempo determinato**, avente scadenza anteriore al decorso del biennio, ovvero in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato anteriormente alla **scadenza del biennio** per cause non imputabili al lavoratore, questi non decade dall'agevolazione purché non trasferisca la residenza fuori dall'Italia prima del biennio.



DISCIPLINA PER I TRASFERIMENTI AVVENUTI FINO AL 29 APRILE 2019

Per i trasferimenti di residenza fiscale occorsi fino al 29 aprile 2019, al fine di individuare i requisiti per accedere all'agevolazione prevista dall'art. 16 del DLgs 147/2015, occorre distinguere tra:

I) MANAGER E LAVORATORI CON ELEVATA QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE (COMMA 1)

Per ruoli direttivi (manager) devono intendersi dirigenti, oppure quadri o anche impiegati con funzioni direttive.

I requisiti di elevata specializzazione o qualificazione si verificano nelle ipotesi di:

- » Conseguitamento di un **titolo di istruzione superiore**, rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione Istat delle professioni CP 2011 attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia.

I lavoratori con **elevata qualificazione o specializzazione**, a differenza dei manager, non necessariamente devono ricoprire ruoli direttivi o svolgere mansioni attinenti l'alta specializzazione.

MISURA E DURATA DELL'AGEVOLAZIONE:

Il reddito imponibile su cui viene calcolata l'**imposizione fiscale è pari al 50%**. L'agevolazione è applicabile per un massimo di 5 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

SOGGETTI BENEFICIARI:

L'agevolazione è rivolta a tutte le persone fisiche, cittadini e non dell'UE che trasferiscono in Italia la residenza fiscale. Nel dettaglio, l'agevolazione riguarda:

- » anche lavoratori non laureati (manager);
- » non è ammesso il lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;
- » è prevista la decadenza se non permane la residenza per 2 anni in Italia.

REQUISITI DI ACCESSO:

1. non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti l'impatrio;
2. trasferire la residenza fiscale in Italia;
3. impegnarsi a permanere per 2 anni in Italia;



4. prestare l'attività lavorativa nel territorio italiano per almeno 183 giorni per ciascun anno di imposta (184 negli anni bisestili);

In merito al punto 4, in caso di successivi rapporti di lavoro, la verifica circa la prevalenza dello svolgimento dell'attività in Italia deve essere effettuata tenendo conto dell'attività lavorativa svolta nell'intero periodo d'imposta. Nel computo dei 183 giorni lavorativi rientrano non solo i giorni lavorativi, ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni o il distacco all'estero. Se il requisito sussiste **solo per alcuni periodi d'imposta** compresi nel quinquennio per il quale è possibile fruire del beneficio, il lavoratore potrà fruirne per i soli anni in cui il requisito sarà soddisfatto, fermo restando che gli altri anni concorreranno comunque al computo del quinquennio. Esempio: se il lavoratore fiscalmente residente in Italia è inviato in trasferta all'estero per 200 giorni, per tale anno non potrà fruire dell'agevolazione fiscale (Cfr. pagg. 32-33 Circolare agenzia entrate 17/E 2017).

5. se dipendenti, lavorare presso un'impresa residente, anche in forza di distacco da impresa estera e rivestire ruoli direttivi o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

In merito al punto 5, La nozione di impresa residente comprende qualsiasi soggetto giuridico che eserciti attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato, a prescindere dallo status giuridico, dalla forma organizzativa e dalle modalità di finanziamento escluse le PA. Rilevano sia i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, nonché i rapporti di lavoro fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente (Cfr. pag 32 Circolare agenzia entrate 17/E del 2017)

II) LAVORATORI IN POSSESSO DI LAUREA (COMMA 2)

MISURA E DURATA DELL'AGEVOLAZIONE:

Nessuna differenza, il reddito imponibile su cui viene calcolata l'imposizione fiscale è pari al 50%. L'agevolazione è applicabile per **un massimo di 5 anni** decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

SOGGETTI BENEFICIARI:

L'agevolazione è rivolta a tutte le persone fisiche, cittadini UE e per i cittadini di Stati extra UE limitatamente a quelli con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali che trasferiscono in Italia la residenza fiscale. Nel dettaglio, l'agevolazione riguarda:

- » solo lavoratori laureati;
- » è ammesso il lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;
- » è prevista la decadenza se non permane la residenza per 2 anni in Italia



REQUISITI DI ACCESSO:

1. essere laureati;
2. aver svolto continuativamente attività di lavoro dipendente all'estero negli ultimi 24 mesi, oppure aver continuativamente studiato all'estero negli ultimi 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico (laurea o specializzazione post lauream);
3. trasferire la residenza fiscale in Italia;
4. impegnarsi a permanere per 2 anni in Italia.

ATTIVITÀ DI LAVORO SVOLTA IN ITALIA

Con riferimento al requisito dell'attività lavorativa da svolgere in Italia, l'oggetto della stessa non deve necessariamente essere coerente con il titolo di studio posseduto. Se derivante da rapporto di lavoro dipendente, essa può essere svolta indifferentemente **presso imprese o enti pubblici o privati** e non necessariamente presso enti che esercitano attività commerciale (come previsto invece per i manager e per i lavoratori qualificati o specializzati).

III) LAVORATORI AUTONOMI (COMMA 1-BIS)

MISURA E DURATA DELL'AGEVOLAZIONE:

Nessuna differenza, il reddito imponibile su cui viene calcolata l'imposizione fiscale è pari al 50%. L'agevolazione è applicabile per un massimo di 5 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

SOGGETTI BENEFICIARI:

L'agevolazione è rivolta a tutte le persone fisiche, cittadini e non dell'UE che trasferiscono in Italia la residenza fiscale. Nel dettaglio, l'agevolazione riguarda:

- » anche lavoratori non laureati;
- » è prevista la decadenza se non permane la residenza per 2 anni in Italia.

REQUISITI DI ACCESSO:

1. non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti l'impatrio;
2. trasferire la residenza fiscale in Italia;
3. impegnarsi a permanere per 2 anni in Italia;
4. prestare l'attività lavorativa in prevalenza nel territorio italiano cioè per almeno 183 giorni per ciascun anno di imposta (184 negli anni bisestili);



COSA È CAMBIATO

PROROGA DELLA DURATA DELL'AGEVOLAZIONE PER I “VECCHI” LAVORATORI IMPATRIATI

L'articolo 1, comma 50 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito il comma 2-bis nell'art. 5 del DL 34/2019 prevedendo la possibilità, per i lavoratori impatriati fino al 29 aprile 2019, di prolungare il beneficio per ulteriori 5 periodi d'imposta.

REQUISITI DI ACCESSO AL PROLUNGAMENTO DEI BENEFICI

L'articolo 1, comma 50 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito il comma 2-bis nell'art. 5 del DL 34/2019 prevedendo la possibilità, per i lavoratori impatriati fino al 29 aprile 2019, di prolungare il beneficio per ulteriori 5 periodi d'imposta.

1. siano stati iscritti all'AIRE oppure, alternativamente, siano cittadini di Stati membri dell'UE;
2. abbiano trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019;
3. al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime dei lavoratori impatriati.

COME SI ESERCITA L'OPZIONE

L'opzione ai fini del prolungamento dei benefici è esercitata mediante il versamento, in unica soluzione, a mezzo mod. F24, senza possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione.

QUANDO SI ESERCITA L'OPZIONE

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione (se il periodo si è concluso il 31 dicembre 2020 entro il 30 agosto 2021).

QUANTO COSTA PROLUNGARE L'AGEVOLAZIONE

L'opzione è esercitata mediante il versamento di:

- a. Un importo pari al **10%** dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione (nella loro misura effettiva quindi non solo per la parte imponibile), relativi al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento dell'esercizio dell'opzione il soggetto:

» ha almeno **1 figlio minorenn**e (anche in affidato preadottivo);

OPPURE

» è diventato o diventerà **proprietario di almeno una unità immobiliare residenziale in Italia**.

- b. un importo pari al **5%**, conteggiato con le medesime modalità di cui sopra, **se**:

» ha almeno **3 figli** minorenni (anche in affidato preadottivo);



ED

- » è diventato o diventerà **proprietario di almeno una unità immobiliare residenziale in Italia.**

In entrambi i casi, il requisito di essere o diventare proprietario di almeno una unità immobiliare residenziale in Italia è soddisfatto se l'acquisto, alternativamente:

- » è avvenuto nei **12 mesi precedenti il trasferimento** in Italia;
- » è avvenuto **successivamente al trasferimento** in Italia;
- » avverrà entro **18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione** (pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza applicazione di sanzioni)

L'unità immobiliare può essere acquistata **dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.**

Oltre al versamento di cui sopra è necessario presentare, una richiesta scritta al sostituto d'imposta.³ Per i soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo l'opzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno esercitato l'opzione tramite il versamento.

³ Per il contenuto minimale della comunicazione vedi punto 2.2 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021



DISCIPLINA PER I TRASFERIMENTI DAL 30 APRILE 2019

L'articolo 5 del DL 34/2019 (DL crescita) ha modificato i requisiti di accesso e la misura dell'agevolazione, ampliando e rendendo ancora più conveniente il regime fiscale per i soggetti che trasferiscono dal 2020 la residenza fiscale in Italia. Tra le novità più importanti si segnala l'incremento della percentuale di abbattimento dell'imponibile fiscale dai redditi agevolabili dal 50 al 70 per cento e l'estensione del periodo agevolabile per ulteriori 5 anni in alcune ipotesi previste espressamente dalla legge.

DECORRENZA DELL'AGEVOLAZIONE

- » **dal periodo d'imposta 2019 per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 ed entro il 2 luglio 2019;**
- » **dal periodo d'imposta 2020 (o successivi), per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia dal 3 luglio 2019.**

REQUISITI DI ACCESSO:

- » I lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei **2 periodi d'imposta precedenti** il trasferimento;
- » I lavoratori si impegnano a **risiedere per almeno 2 anni in Italia;**
- » L'attività lavorativa deve essere prestata **prevalentemente nel territorio italiano** (senza più alcun requisito relativo all'elevata qualificazione).

Per espressa previsione (articolo 16 comma 5-ter DLgs 147/2015) possono accedere all'agevolazione anche i cittadini italiani **non iscritti all'AIRE** rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto, nei due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento, la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

REDDITI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

- » Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- » Redditi di lavoro autonomo;

cui si aggiungono con carattere di novità

- » Redditi di impresa (limitatamente alla forma della ditta individuale).

Sono quindi esclusi dall'agevolazione:

- » i redditi di impresa prodotti dalle società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria percentuale di possesso;
- » i redditi di impresa prodotti dalle Srl a ristretta base societaria i cui soci sono esclusivamente persone fisiche e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria percentuale di possesso, ai sensi dell'art 116 del TUIR.



MISURA DELL'AGEVOLAZIONE:

I redditi ammessi all'agevolazione concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF, nella misura del 30%, con una **esenzione del 70%** del loro ammontare.

Per i contribuenti che trasferiscono la residenza in una delle **regioni del mezzogiorno** (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) l'**esenzione sale al 90%** determinandone quindi la quota imponibile nella misura del 10% del reddito prodotto.

Si fa presente che il Decreto Fiscale ha esteso le maggiori agevolazioni già disposte nei confronti dei lavoratori che trasferiscono la residenza nel Paese dal periodo di imposta 2020, anche nei confronti dei lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 i quali in assenza della suddetta previsione normativa, avrebbero comunque goduto dell'agevolazione in parola ma nella versione meno favorevole (detassazione del 50% e non del 70% del reddito prodotto in Italia), correggendo una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che sarebbero rientrati dal 2020 e quelli già rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019. Ne consegue che, come indicato nella **Circolare 33/E dell'Agenzia delle Entrate** *"in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa, i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019 possono beneficiare del regime agevolativo in questione, secondo le novellate disposizioni in vigore dal 1° maggio 2019:*

- » a partire dal periodo di imposta 2019, laddove abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile ed entro il 2 luglio 2019; ovvero
- » dal periodo di imposta 2020, laddove abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 3 luglio 2019.

Ad esempio, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, un soggetto che ha trasferito la residenza fiscale in Italia:

- » il 5 febbraio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore fino al 30 aprile 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 50 per cento per tutto il quinquennio);
- » il 5 maggio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore dal 1° maggio 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 70 per cento per tutto il quinquennio), a decorrere dal periodo di imposta 2019;
- » il 5 luglio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore dal 1° maggio 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 70 per cento per tutto il quinquennio), a decorrere dal periodo di imposta 2020.

Tenuto conto della formulazione del disposto normativo, si ritiene che la misura di detassazione del reddito deve essere applicata uniformemente per l'intero arco temporale e, dunque, la richiamata percentuale di detassazione dei redditi agevolati deve essere applicata in maniera costante per i cinque periodi di imposta di riferimento.

Ne consegue che, se il contribuente usufruiva del regime di detassazione del reddito nella misura del 50 per cento (in quanto, ad esempio, rientrato fiscalmente in Italia nel periodo di imposta 2018), non può usufruire del maggior regime di vantaggio (detassazione del 70 per cento) per i residui periodi di imposta del quinquennio agevolabile".



DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è applicabile in via generale **per 5 anni**, con decorrenza dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

È possibile godere del regime agevolato **per ulteriori 5 periodi d'imposta** applicando una percentuale di esenzione diversa da quella prevista per il primo quinquennio e precisamente:

l'esenzione in misura pari al 50%, corrispondente ad una imponibilità del 50% del reddito prodotto, in presenza di:

» **almeno un figlio minorenni o a carico**, anche in affido preadottivo;

OPPURE

» nel caso in cui venga **acquistata un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, sia dopo il trasferimento che nei 12 mesi precedenti al trasferimento (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà).

L'esenzione sale dal 50% al 90%, e pertanto la quota imponibile è pari al 10% del reddito prodotto, **se i figli minorenni o a carico o in affido sono almeno 3**. Si evidenzia che le condizioni sopra citate, al verificarsi delle quali è riconosciuto l'ampliamento dei periodi di imposta agevolabili non sono tra loro cumulabili, e pertanto l'ampliamento è possibile solo per ulteriori 5 periodi di imposta. Ne consegue che la detassazione del reddito è fruibile su un arco temporale massimo di 10 anni.

L'estensione del beneficio temporale in presenza di almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, è riconosciuta sia qualora il figlio sia nato prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che tale presupposto sussista entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione. Ad esempio, per un soggetto che sia fiscalmente rientrato in Italia nel 2020, il primo figlio (ovvero il terzo figlio) deve essere nato entro il 31 dicembre 2024, ai fini dell'estensione dell'agevolazione per un totale complessivo di dieci periodi di imposta. La circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico), non determina la perdita dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, relativamente all'ulteriore quinquennio. La circolare 33/E 2020 dell'Agenzia delle entrate specifica che "Si ritiene che l'impatriato abbia diritto all'agevolazione anche nell'ipotesi in cui i figli minorenni o a carico non siano residenti nel territorio dello Stato al momento del rientro, a condizione che gli stessi trasferiscano la residenza fiscale in Italia entro il primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione da parte del genitore".

L'estensione del beneficio temporale in presenza di acquisto di unità immobiliare, è riconosciuta in tutti i casi in cui l'impatriato acquisti un'unità immobiliare di tipo residenziale nel territorio dello Stato nei dodici mesi precedenti al rientro. La disposizione prevede, inoltre, che l'acquisto possa avvenire anche «successivamente» al rientro; questo significa che l'impatriato ai fini dell'agevolazione, deve acquistare l'unità immobiliare entro e non oltre i primi 5 periodi di imposta di fruizione del regime e permanere per tutto il periodo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale, la circostanza di essere già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato non impedisce l'accesso all'estensione dell'agevolazione, non essendovi esclusioni in tal senso nella norma. Con riferimento al requisito relativo alla proprietà dell'unità immobiliare l'Agenzia ha precisato che detto requisito non è integrato se l'acquisto riguarda la sola nuda proprietà o il solo diritto di usufrutto. La sottoscrizione di un preliminare di compravendita non è sufficiente ad integrare il presupposto per l'estensione del regime agevolato in quanto lo stesso produce, unicamente, effetti obbligatori in capo alle parti, che si impegnano a stipulare in un secondo momento un contratto definitivo, senza produrre l'effetto traslativo tipico della compravendita.



MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi possono accedere al regime agevolato **direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

Detti soggetti possono altresì fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d'acconto sui compensi percepiti. In tal caso, devono presentare a ciascun committente una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l'attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 44 del DI n. 78/2010 ("regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia"), dalla legge n. 238/2010 ("incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia") e dall'articolo 24-bis del Tuir ("regime opzionale per i neo residenti"). Il committente che riceve tale dichiarazione, all'atto del pagamento del corrispettivo, opererà la ritenuta del 20% sull'imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

Nell'ipotesi in cui l'impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al committente nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, **l'accesso al regime è da considerarsi precluso**.

Si fa presente che per «termine di presentazione» si intende quello ordinario di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche.

Nelle ipotesi in cui il contribuente non si sia avvalso dell'agevolazione al momento della presentazione della dichiarazione, potrà avvalersene presentando nei termini ordinari il Modello Redditi Persone Fisiche (c.d. "correttiva nei termini").

Si considerano, inoltre, valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (c.d. "dichiarazioni tardive"), pertanto, al fine della fruizione dell'agevolazione in commento, possono presentare la dichiarazione tardiva i contribuenti che, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza, indicando i redditi agevolabili in misura ridotta.

Trattandosi di un regime opzionale, è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi c.d. "integrativa a favore" oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria.

Si precisa, infine, che nelle ipotesi in cui i termini di presentazione risultino scaduti, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, con le modalità su esposte, applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

Pertanto, un lavoratore autonomo che ha trasferito la residenza fiscale in Italia nel periodo di imposta 2017, se non ha dato evidenza dell'agevolazione nella relativa dichiarazione dei redditi ed in quella relativa al periodo di imposta successivo (2018), i cui termini sono scaduti, non può fruire dell'agevolazione per dette annualità. Diversamente, con riferimento ai periodi di imposta dal 2019 al 2021, può fruire dell'agevolazione dandone evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi.



MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Per beneficiare dei regimi agevolati descritti nei paragrafi precedenti i lavoratori "impatriati", titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro.

Questa richiesta, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, deve contenere:

- » le generalità (nome, cognome e data di nascita)
- » il codice fiscale
- » l'indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente)
- » la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo di cui si chiede l'applicazione
- » l'indicazione dell'attuale residenza in Italia
- » l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione
- » la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 44 del DI n. 78/2010, dalla Legge n. 238/2010, dall'articolo 16 del DI n. 147/2015 e dall'articolo 24-bis del Tuir.

Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.

Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In questo caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta. La richiesta deve essere presentata all'attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato).



TIPOLOGIA	DESTINATARI	AGEVOLAZIONE	REQUISITI	PRECISAZIONI	DECADENZA
LAVORATORI "IMPATRIATI" MANAGER E LAVORATORI CON ELEVATA QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE (ART. 16, C. 1, DLGS 147/2015) FINO AL 29 APRILE 2019	Tutte le persone fisiche, cittadini UE ed extra UE	» Esenzione del 50% del reddito di lavoro dipendente o assimilato prodotto in Italia » L'agevolazione è applicabile per massimo 5 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia	» Non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti il trasferimento » Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del Tuir » Impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni » Prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano » Svolgere attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società anche estera controllata, controllante o "sorella" di tale società » Rivestire ruoli direttivi o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione	» Spetta anche a soggetti NON laureati » È escluso il lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	Si decade se si sposta la residenza prima di 2 anni dal rientro
LAVORATORI "IMPATRIATI" IN POSSESSO DI LAUREA (ART. 16, C. 2, DLGS 147/2015) FINO AL 29 APRILE 2019	Tutte le persone fisiche, cittadini UE ed extra UE limitatamente ai Paesi con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali	» Esenzione del 50% del reddito di lavoro dipendente o assimilato prodotto in Italia » L'agevolazione è applicabile per massimo 5 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia	» Aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all'estero per 24 mesi, oppure aver studiato all'estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico » Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR » Impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni » Svolgere attività di lavoro dipendente o assimilato in Italia	» Spetta solo ai soggetti laureati » È ammesso il lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	Si decade se si sposta la residenza prima di 2 anni dal rientro
LAVORATORI AUTONOMI "IMPATRIATI" (ART. 16, C. 1-BIS DLGS 147/2015) FINO AL 29 APRILE 2019	Tutte le persone fisiche, cittadini UE ed extra UE	» Esenzione del 50% del reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia » L'agevolazione è applicabile per 5 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia	» Non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti il trasferimento » Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del Tuir » Impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni » Prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano	Spetta anche a soggetti NON laureati	Si decade se si sposta la residenza prima di 2 anni dal rientro



TIPOLOGIA	DESTINATARI	AGEVOLAZIONE	REQUISITI	PRECISAZIONI	DECADENZA
PER TUTTI I LAVORATORI "IMPATRIATI" (ART. 16 DLGS 147/2015 MODIFICATO DALL'ART. 5 DEL DL 34/2019) DAL 30 APRILE 2019	Tutte le persone fisiche, cittadini UE ed extra UE	» Esenzione del 70% del reddito di lavoro dipendente o assimilato, di lavoro autonomo o di impresa prodotto in Italia » Per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia l'esenzione è del 90% » L'agevolazione è applicabile per 5 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia » L'agevolazione, a determinate condizioni, è applicabile per ulteriori 5 anni con esenzione ridotta al 50% (o 90% in presenza di ulteriori condizioni) » Anche per i "vecchi" impatriati è prevista, a determinate condizioni, la possibilità di estendere il beneficio per ulteriori 5 anni	» Non essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento » Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del Tuir » Impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni » Prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano	» Non è più tassativamente richiesta la iscrizione all'AIRE nel periodo di residenza all'estero » Oltre alle categorie di reddito già previste, l'agevolazione spetta anche ai soggetti titolari di reddito di impresa (solo ditta individuale) » Per tutte le tipologie di reddito è previsto che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano	Si decade se si sposta la residenza prima di 2 anni dal rientro

